



---

**Comune di Zola Predosa**  
Provincia di Bologna

---

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CIMITERIALE

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 27/06/2000**  
**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 26/07/2000**  
**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 15/03/2017**

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1.....	4
Art.2.....	4
Art. 3.....	4
TITOLO 2° SERVIZIO DEL CIMITERO.....	4
Art. 4.....	4
Art. 5.....	5
Art. 6.....	5
Art. 7.....	6
Art. 8.....	6
Art. 9.....	6
Art. 10.....	6
Art. 11.....	6
TITOLO 3° DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE.....	7
Art. 12.....	7
Art. 13.....	7
Art. 14.....	7
Art. 15.....	7
Art. 16.....	7
TITOLO 4° PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	7
Art. 17.....	7
Art. 18.....	8
Art. 19.....	8
Art. 20.....	8
TITOLO 5° PERMESSO DI SEPPELLIMENTO.....	8
Art. 21.....	8
Art. 22.....	8
Art. 23.....	8
TITOLO 6° TRASPORTO DEI CADAVERI.....	8
Art. 24.....	8
Art. 25.....	9
Art. 26.....	9
Art. 27.....	9
Art. 28.....	9
Art. 29.....	9
Art. 30.....	9
TITOLO 7° INUMAZIONE.....	9
Art. 31.....	9
Art. 32.....	9
Art. 33.....	10
Art. 34.....	10
Art. 35.....	10
Art. 36.....	10
TITOLO 8° TUMULAZIONI.....	10
Art. 37.....	10
Art. 38.....	10
Art. 39.....	10
TITOLO 9° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	10
Art. 40.....	10
Art. 41.....	11
Art. 42.....	11
Art. 43.....	11
Art. 44.....	11
Art. 45.....	11
Art. 46.....	11
Art. 47.....	11
TITOLO 10° SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI.....	12
Art. 48.....	12
Art. 49.....	12
Art. 50.....	12

Art. 51.....	12
Art. 52.....	12
Art. 53.....	13
Art. 54.....	13
Art. 55.....	13
Art. 56.....	14
Art. 57.....	14
Art. 58.....	14
Art. 59.....	14
Art. 60.....	14
Art. 61.....	15
Art. 62.....	15
Art. 63.....	15
Art. 64.....	16
Art. 65.....	16
Art. 66.....	16
Art. 67.....	16
Art. 68.....	17
Art. 69.....	17
Art. 70.....	17
Art. 71.....	17
Art. 72.....	17
Art. 73.....	17
TITOLO 11° SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE.....	18
Art. 74.....	18
TITOLO 12° SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	18
Art. 75.....	18
TITOLO 13° SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO.....	18
Art. 76.....	18
TITOLO 14° NORME FINALI E TRANSITORIE.....	18
Art. 77.....	18
Art. 78.....	18
Art. 79.....	19
Art. 80.....	19
ALLEGATO "A".....	20
ALLEGATO "B".....	24

## **TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

### **Art.2**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il coordinatore sanitario, i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali; ciascuno per la parte di sua competenza.

### **Art. 3**

Il coordinatore sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

## **TITOLO 2° SERVIZIO DEL CIMITERO**

### **Art. 4**

Nel cimitero comunale sono accolti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero, concessa ai sensi del successivo Titolo 10;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 10/9/90, n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri di persone emigrate dal Comune per il ricovero in case di cura e di riposo, dove risulta la residenza al momento del decesso.
- g) I cadaveri delle persone morte fuori del comune ma che nel comune di Zola Predosa abbiano avuto la prima residenza anagrafica, ovvero che vi abbiano avuto la residenza per almeno 10 anni.
- h) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune ma che abbiano parenti di 1° grado o il coniuge o il fratello/sorella sepolti nel Cimitero Comunale o residenti nel Comune.

Indipendentemente da quanto sopra il Direttore di Area competente per materia, dietro apposita e documentata domanda degli aventi causa, può altresì autorizzare l'accoglimento, per l'inumazione o la tumulazione, di salme di persone che abbiano acquisito particolare benemerita nei confronti della cittadinanza nel campo dell'istruzione, dell'assistenza o dell'impegno civile ovvero di persone alle quali sia attribuita la cittadinanza onorari. La valutazione in ordine all'acquisizione della particolare benemerita nei confronti della cittadinanza viene fatta con apposito e motivato atto del Sindaco.

## **Art. 5**

Al servizio del cimitero comunale sono addetti uno o più custode necroforo.

Il custode necroforo è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al vigente regolamento organico del personale di questo Comune ed è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- di custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero, e tutto il materiale ed attrezzi posti al servizio del Cimitero stesso;
- attende alla pulizia dei loculi del Cimitero, sotto i loggiati, della Camera Mortuaria e di tutti gli altri servizi, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti e sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme e i divieti stabilite dal presente regolamento;
- per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- esegue le operazioni di inumazione o tumulazione e si accerta che siano osservate tutte le prescrizioni comprese quelle speciali indicate dalle Autorità;
- sorveglia i cadaveri trasportati nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, con l'eventuale ausilio di appositi presidi tecnologici concordati con l'Autorità Sanitaria;
- esegue le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui conserva copia;
- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc.... ed in generale tutte le operazioni cimiteriali;
- iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, anche con mezzi informatici, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti, ecc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali e governativi. Tale registro deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- controlla che sia effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di nessun genere per i servizi cimiteriali;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento. Sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato.

## **Art. 6**

Il cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Fuori di tali orari nessuno può visitare il cimitero senza espressa autorizzazione scritta del Sindaco.

Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

#### **Art. 7**

Nel cimitero é vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità dei luogo, é vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non é consentito l'accesso nel cimitero a fanciulli di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.

#### **Art. 8**

Nel cimitero é consentito l'accesso ai soli veicoli di servizio ed a quelli adibiti al trasporto funebre.

Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Comune nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con il provvedimento di autorizzazione.

#### **Art. 9**

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà dei comune o di terzi. I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati a smaltimento a loro cura e spese.

Alla fine dei lavori lo spazio temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

#### **Art. 10**

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulla fossa di inumazione fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della fossa.

I fiori appassiti saranno a cura dei parenti rimossi e depositati negli appositi contenitori per rifiuti, come pure essere ridimensionati a cura degli stessi parenti gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro. In mancanza vi provvede il custode.

E' vietato depositare, lungo i corselli pedonali e nelle aree verdi del Cimitero Comunale vasi, portaritratti, cuscini, corone e mazzi di fiori a ricordo dei defunti. E' consentito derogare a tale divieto nei 10 giorni seguenti la sepoltura di una salma o nel periodo di ricorrenza dell'anniversario della morte, sempreché quanto depositato non impedisca il passaggio agli utenti ed alle attrezzature del Cimitero.

Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti a provvedere alla rimozione degli oggetti depositati in difformità alle precedenti disposizioni, depositandoli presso il locale ripostiglio dove potranno essere ritirati dagli interessati.

#### **Art. 11**

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse o modificate senza apposita autorizzazione.

## **TITOLO 3° DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE**

### **Art. 12**

La dichiarazione di morte é fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il decesso si è verificato da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o, in mancanza, da persona informata del decesso.

### **Art. 13**

L'accertamento della morte è di competenza del medico necroscopo, che ha il compito di redigere il certificato scritto della visita fatta previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento di Stato Civile).

Tale certificato è allegato al registro degli atti di morte.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del DPR 285/1990, e comunque non dopo le 30 ore.

Presso l'Azienda Sanitaria Locale è istituito, ai sensi dell'art.1, comma 8, del DPR 285/90 il registro che riporta, per ogni comune compreso nel territorio di competenza, l'elenco dei deceduti nell'anno e l'indicazione della relativa causa di morte.

### **Art. 14**

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

### **Art. 15**

Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 16**

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO 4° PERIODO DI OSSERVAZIONE**

### **Art. 17**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi previsti dall'art. 8 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 28.

#### **Art. 18**

Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 19**

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

#### **Art. 20**

Si osserva in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nei Capi II e III del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **TITOLO 5° PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

#### **Art. 21**

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero é rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

La medesima autorizzazione é necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### **Art. 22**

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

#### **Art. 23**

I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciati all'incaricato del trasporto, consegnati al custode del cimitero e da questi conservati.

### **TITOLO 6° TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 24**

Il trasporto delle salme al cimitero è effettuato come segue:

- a) a pagamento quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni altro caso; con l'osservanza delle disposizioni speciali stabilite nei regolamenti comunali.

#### **Art. 25**

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio comunale, stabilirà se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato direttamente dal Comune e con diritto di privativa oppure mediante concessione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, che lo gestirà sulla base di una convenzione, pure approvata dal Consiglio comunale, che ne fissa le modalità di funzionamento e le tariffe.

In entrambi i casi i trasporti di cui all'art. 24 del presente regolamento, sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.

Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

#### **Art. 26**

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

#### **Art. 27**

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

#### **Art. 28**

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala delle autopsie od al cimitero é eseguito in carro chiuso, rivestito internamente in lamiera od altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali che devono controllarne almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservata sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### **Art. 29**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortale o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune é autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

#### **Art. 30**

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **TITOLO 7° INUMAZIONE**

#### **Art. 31**

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

#### **Art. 32**

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

**Art. 33**

Per le inumazioni non é consentito l'uso di casse di metallo od altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario il coperchio della cassa di legno.

**Art. 34**

Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonati, morti al momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

**Art. 35**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie e portante un numero progressivo. Sul cippo sarà applicata a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

**Art. 36**

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**TITOLO 8° TUMULAZIONI****Art. 37**

Le salme possono essere, in luogo dell'inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglie o collettività.

**Art. 38**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 39**

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo XV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**TITOLO 9° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****Art. 40**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzato per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

**Art. 41**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Direttore di Area competente per materia, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni possono essere eseguite senza la presenza del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.

**Art. 42**

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

**Art. 43**

Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

**Art. 44**

Le ossa ed i resti che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte in una cassetta di zinco come prescritto dall'art.36 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, sono classificati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e sono smaltiti a cura del Comune nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 45**

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni e tumulate da oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario.

**Art. 46**

Il Direttore di Area competente per materia può autorizzare, dopo qualsiasi periodo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri per il trasporto in altro loculo o in altro cimitero, a condizione che, aperto il tumulo, gli addetti al servizio cimiteriale constatino la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, in caso contrario ne dispongono il rifascio.

**Art. 47**

Per la disciplina delle cremazioni si applica quanto previsto dal Capo XVI del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Fino alla costruzione di apposito crematorio saranno utilizzate, previa accordi, le strutture disponibili nei comuni limitrofi.

## **TITOLO 10° SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI**

### **Art. 48**

Nel piano regolatore del cimitero, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o per collettività, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti ossei provenienti dalle esumazioni o di ceneri.

### **Art. 49**

Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
  - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
  - 2) cellette-ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di resti ossei o di ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri;
  - 3) tombe di famiglia costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di salme di ossa o di ceneri;
  - 4) aree per la costruzione di sepolture con ipogei, a sarcofago, edicole, cappelle.

### **Art. 50**

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepoltura.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo della sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario, e che ciò sia previsto nel piano regolatore del cimitero.

### **Art. 51**

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

- a) concessione di loculi singoli costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 25 o 50, i loculi multipli anni 50.
- b) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di ceneri anni 60;
- c) concessione di tombe di famiglia al grezzo o di 4 loculi trasversali in verticale per anni 75 o 99;
- d) concessione di aree per costruzione di sepolture senza edicole funerarie anni 75 o 99;
- e) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari anni 75 o 99;
- f) concessioni di aree per costruzione di sepoltura con edicola funeraria o sarcofago anni 75 o 99.

Le concessioni di loculi venticinquennali o trentennali e degli ossari sessantennali sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un ulteriore periodo di anni venticinque per i loculi e di anni 60 per gli ossari e sono soggette al pagamento delle tariffe appositamente fissate.

Le durate sopraindicate si applicano alle concessioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite dal piano regolatore cimiteriale.

### **Art. 52**

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione del competente organo comunale tenendo anche conto, per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

### **Art. 53**

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche future in quanto applicabili.

### **Art. 54**

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta-ossario, tomba di famiglia, ecc..) e sua individuazione nel cimitero direttamente presso gli uffici cimiteriali.

Le concessioni saranno date previa istruttoria dei competenti uffici, secondo l'ordine cronologico di presentazione ed in funzione della disponibilità delle sepolture o delle aree richieste.

Il richiedente dovrà versare il corrispettivo dovuto e presentarsi per la stipula del relativo atto di concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Le concessioni di loculi sono effettuate, con le modalità di cui ai comma 1, 2, 3 del presente articolo a favore degli aventi titolo a chiedere la sepoltura nel cimitero comunale delle persone di cui all'art. 4 del presente regolamento. Per i loculi sono inoltre assentite concessioni, solo di durata superiore ai 25 anni esclusivamente a:

- a) persone residenti nel Comune, viventi, soltanto se sole, senza coniuge, genitore o figli e su domanda adeguatamente documentata;
- b) persone residenti nel Comune, viventi, anche se con coniuge e figli, qualora uno dei due coniugi abbia superato gli 80 anni di età;

Le concessioni dei posti sepolcrali sono inoltre effettuate ai familiari o parenti del defunto non avente in vita la residenza nel Comune purché sia stata sepolta precedentemente nel Cimitero la salma di un congiunto entro il 3° grado; in tal caso sarà applicata una maggiorazione del 30% sul prezzo di concessione dei loculi, delle nicchie cinerarie ed ossari. Tale maggiorazione sarà applicata anche alle concessioni di posti sepolcrali rilasciate per i cadaveri di cui alla lettera g) e h) dell'art. 4.

Agli aventi diritto di cui ai comma precedenti è data possibilità di chiedere in concessione il loculo singolo, esclusivamente per la tumulazione del coniuge ancora in vita, a fianco o attiguo a quello già ottenuto in concessione. La relativa concessione sarà rilasciata previa disponibilità della sepoltura. In tal caso entrambe le concessioni potranno essere accolte solo per un periodo minimo di 50 anni e senza diritto al rinnovo a scadenza, ai sensi del successivo art. 57.

Non sono consentite concessioni di loculi a persone viventi non in possesso delle caratteristiche di cui al comma 4.

Le tombe di famiglia, i 4 loculi trasversali in verticale, le aree gli ossari e le nicchie cinerarie così come individuate al punto 13 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, sono invece concesse indipendentemente dalle limitazioni sopra indicate ma nel rispetto di quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Per le Tombe di Famiglia, gruppi di 4 loculi trasversali e per le aree concesse a persone non residenti nel Comune verrà applicata una maggiorazione del 10% sul prezzo di concessione e con precedenza per coloro che abbiano parenti entro il 3° grado civile già tumulati nel Cimitero comunale.

### **Art. 55**

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazione individuali e di cellette a colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24. La loro esecuzione è autorizzata dal Direttore di Area competente per materia sentito il coordinatore sanitario dell'U.S.L. e su parere della commissione edilizia.

#### **Art. 56**

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune, siano esse loculi e tombe di famiglia, si osservano le seguenti precedenze:

- 1) tumulazione di salma avente diritto alla sepoltura nel cimitero ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 10.9.90, n. 285;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) traslazione di salma richiesta dai concessionari;
- 4) concessione a persone viventi per tumulazione futura, di cui al precedente art. 54.

Allo scopo di assicurare la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1) il Direttore di Area competente per materia, con apposito motivato provvedimento, può sospendere il rilascio di concessioni sepolcrali a favore dei concessionari non aventi diritto alla sepoltura nel cimitero ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 10.9.90, n. 285.

#### **Art. 57**

Le richieste per la concessione di più di un loculo potranno essere accolte, solo per un periodo minimo di 50 anni e senza diritto al rinnovo a scadenza, secondo i seguenti criteri:

- a) per due loculi - concessione in senso orizzontale o verticale;
- b) tre loculi - concessione in senso orizzontale o verticale, ammessa solo per parentele e affinità non oltre il 2° grado e solo in caso di premorienza di un figlio/a ed i superstiti abbiano compiuto almeno l'età di 55 anni;

Non è ammessa la concessione di oltre tre posti salma allo stesso richiedente, in relazione ad una sola salma da tumulare o trasferire.

#### **Art. 58**

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario. I disegni della lapide, eventuali fregi, ornamenti e iscrizioni devono essere corrispondenti alle prescrizioni stabilite dalle specifiche norme di cui all'allegato "A" al presente regolamento, la formulazione dell'eventuale testo a ricordo del defunto non dovrà essere in nessun modo offensiva nei confronti di chicchessia nel rispetto dell'art. 112 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in caso contrario ne verrà impedita l'installazione o richiesta la rimozione e la lapide dovrà essere rifatta nel rispetto di quanto sopra, le spese conseguenti sono a carico del concessionario.

I fornitori delle lapidi dovranno attenersi al presente regolamento.

I materiali definitivamente smontati e non ritirati dai familiari entro il termine loro assegnato rimangono di proprietà del Comune.

#### **Art. 59**

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di anni uno dalla data della relativa concessione edilizia di costruzione.

Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

#### **Art. 60**

I progetti di costruzione delle sepolture private devono essere approvati dal Sindaco o suo delegato, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale sentita la commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Così pure sono soggetti all'approvazione del Direttore di Area competente per materia i progetti di apposizione di lapidi, fregi, ornamenti fotografie, ecc.... presentati dai concessionari di sepolture private costruite dal Comune.

## **Art. 61**

Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali sia collettive e familiari sono a carico dei concessionari, così come pure sono a carico dei concessionari i costi relativi alle operazioni di asportazione e di ricollocazione delle lapidi marmoree delle sepolture.

Possono essere effettuate dagli operatori del servizio cimiteriale le operazioni di smontaggio delle lapidi nude singole di loculi/ossari solo se ancorate con sistema a borchia, ad esclusione delle lapidi trasversali, oltre che di montaggio di lapidi singole, anche già accessoriate, di loculi/ossari sia ancorate con sistema a borchia che murate, ad esclusione delle lapidi trasversali; le lapidi che risultassero non installabili a causa di errori nelle dimensioni o di non conformità al regolamento verranno riconsegnate per la sistemazione.

Le lapidi di loculi/ossari, anche murate ed accessoriate che siano da smontare definitivamente per operazioni di estumulazione/traslazione e per le quali non vi sia interesse alla conservazione dell'integrità delle stesse, potranno essere smontate dagli operatori del servizio cimiteriale, diversamente, in caso di interesse alla conservazione dell'integrità, il concessionario o gli eredi dovranno rivolgersi a personale esterno.

Per tutti i casi che interessino lapidi di Tombe di Famiglia, loculi trasversali o di lapide doppie o triple, il concessionario dovrà rivolgersi, sia per lo smontaggio che per il montaggio, a personale esterno; per le Tombe di Famiglia a Cripta della zona storica del Cimitero, considerata la pericolosità dell'accesso, la sola chiusura delle stesse potrà essere effettuata dagli operatori cimiteriali nelle fasi immediatamente successive alla tumulazione per consentire ai famigliari di permanere in condizioni di sicurezza.

Nel caso il concessionario non provveda all'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione le stesse saranno eseguite a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

## **Art. 62**

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Direttore di Area competente per materia dietro presentazione di apposita domanda del concessionario o suoi aventi causa, può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia ma che siano state in vita con esse conviventi ovvero legate ad essa da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione o abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti del concessionario nel campo dell'istruzione o assistenza.

In ogni caso, quando non sia possibile tumulare nella sepoltura riservata la salma o i resti della persona espressamente indicata nell'atto di concessione il Direttore di Area competente per materia può autorizzare, l'utilizzo della sepoltura per la tumulazione di altra persona ai sensi del comma precedente, fatta salva la possibilità per il concessionario di retrocedere al Comune la sepoltura inutilizzata.

## **Art. 63**

I loculi, tombe o cellette ossario a scadenza, con esclusione delle Tombe di Famiglia, interessati all'estumulazione fatta su richiesta dei familiari per trasferire la salma o i resti o le ceneri in altra sede o per riduzione, cremazione, anche se successivamente ritumulati nel medesimo loculo da destinare ad altra salma, ed autorizzati ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento, o rinunciati non ancora utilizzati, tornano di diritto a piena proprietà del Comune.

Saranno tuttavia assicurati al precedente concessionario i seguenti rimborsi:

- 1) se la richiesta di estumulazione e/o la rinuncia al loculo/ossario avviene entro un anno dalla data di rilascio della concessione si rimborsa il valore pagato.
- 2) se la richiesta di estumulazione e/o la rinuncia al loculo/ossario avviene oltre il primo anno dalla data di rilascio della concessione il rimborso viene così determinato:  
prezzo della concessione vigente diviso gli anni complessivi di durata della concessione moltiplicato per gli anni interi residui della concessione. Per il rimborso di loculi/ossari la cui durata della concessione non è prevista nel regolamento vigente, il prezzo viene considerato quello di durata immediatamente inferiore.

I loculi/ossari a concessione perpetua che vengano liberati o rinunciati, tornano di diritto a piena proprietà del Comune, la durata della concessione sulla quale determinare il rimborso viene stabilita in 99 anni e la tariffa vigente per il calcolo è da considerarsi quella di durata minima prevista al momento della rinuncia.

L'importo determinato secondo il punto 2), viene poi decurtato del 20%.

Per i loculi/ossari dati in concessione con lapide, se questa è stata utilizzata, l'importo su cui calcolare il rimborso sarà quello relativo alla tariffa senza lapide.

In tutti i casi non saranno rimborsate le spese contrattuali e le tasse pagate e il rimborso verrà concesso successivamente all'avvenuto pagamento di quanto eventualmente dovuto per una nuova concessione o per servizi cimiteriali.

#### **Art. 64**

I titolari di concessioni perpetue di loculi o loro aventi causa e che abbiano titolo nei confronti del defunto, hanno facoltà di chiedere l'estumulazione, con successiva riduzione o cremazione dei resti della salma purché tumulata da almeno 30 anni e il riutilizzo del sepolcro per altra salma.

La perpetuità rimane esclusivamente qualora i resti ossei o le ceneri ritornino nello stesso loculo.

Qualora il loculo/ossario perpetuo venga liberato e al defunto venga data altra sepoltura, l'avente diritto ha la facoltà di richiedere la concessione del medesimo per la durata prevista dal presente regolamento, in tal caso non è previsto nessun rimborso ma si costituisce una nuova concessione ed il concessionario è esentato dal pagamento degli oneri relativi ad una nuova concessione per la durata minima prevista ed è tenuto soltanto al pagamento delle spese relative ai servizi cimiteriali.

Per i casi in cui la concessione sia rilasciata, nel rispetto del presente regolamento, per una durata superiore al minimo previsto, anche se obbligatoria, il concessionario sarà tenuto al pagamento della differenza tra le due tariffe vigenti per quel medesimo loculo.

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 54 è data facoltà al nuovo concessionario di stipulare la convenzione di concessione per la tumulazione della propria salma, in questo caso la durata della concessione potrà essere unicamente di anni 50 e alle condizioni sopra descritte.

In presenza di più titolari e/o aventi causa, la richiesta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli interessati con firma autenticata e con espressa dichiarazione che non esistano altri titolari e/o aventi causa oltre ai sottoscrittori e che l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni relativa conseguente inerente responsabilità; la richiesta dovrà indicare anche il nominativo del nuovo concessionario e della salma da tumularvi.

#### **Art. 65**

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

#### **Art. 66**

Le concessioni di sepoltura private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del Cimitero.

#### **Art. 67**

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse.

In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 51.

I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito. Quando per eccezionali motivi non sia possibile provvedere alla tumulazione delle salme nelle sepolture appositamente concesse potranno essere utilizzate per la tumulazione provvisoria, con motivato provvedimento del Sindaco, altre sepolture di proprietà comunale non utilizzate o comunque disponibili, anche se già concesse a privati, con precedenza per quelle rese spontaneamente disponibili dagli stessi e fermo restando a favore dei concessionari il diritto al successivo uso della sepoltura fino al termine originariamente concesso.

In tali casi di tumulazione provvisoria, ferma restando la corresponsione dei diritti dovuti per la tumulazione definitiva, faranno carico al Comune le spese di tumulazione e quelle di estumulazioni oltre a quelle eventualmente necessarie per ripristinare la funzionalità della sepoltura privata già concessa, con esclusione in ogni caso delle lapidi di copertura delle sepolture.

#### **Art. 68**

La decadenza dell'atto di concessione può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempimento delle obbligazioni contenute nell'atto stesso. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

#### **Art. 69**

La rinuncia alla concessione può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizzate la retrocessione al Comune avverrà alle condizioni previste dall'art. 63.

#### **Art. 70**

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

#### **Art. 71**

Il diritto d'uso della sepoltura privata è personale e non può essere in nessun caso ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere ove non vi fossero loculi disponibili nel Cimitero, il Direttore di Area competente per materia può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto tra le parti da trasmettere in copia autentica al Comune per la necessaria approvazione.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

#### **Art. 72**

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Direttore di Area competente per materia, è irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione per il solo periodo in cui permane l'utilizzo temporaneo.

#### **Art. 73**

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 66.

## **TITOLO 11° SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE**

### **Art. 74**

Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentita l'apposizione di cippi funebri le cui caratteristiche e dimensioni sono specificate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Per il montaggio dei cippi funebri, i famigliari dovranno rivolgersi a personale esterno.

La formulazione dell'eventuale testo a ricordo del defunto non dovrà essere in nessun modo offensiva nei confronti di chicchessia nel rispetto dell'art. 112 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, in caso contrario ne verrà impedita l'installazione o richiesta la rimozione e il cippo funebre dovrà essere rifatto nel rispetto di quanto sopra, le spese conseguenti sono a carico dei famigliari.

I fornitori delle lapidi dovranno attenersi al presente regolamento.

Non meno di due giorni prima della esumazione salma, i famigliari che abbiano interesse al ritiro del cippo in condizioni di integrità, dovranno provvedere in proprio o mediante personale esterno allo smontaggio e al ritiro, diversamente provvederà il personale del servizio cimiteriale senza garanzia di integrità, il materiale non ritirato dai famigliari entro il termine loro assegnato rimane di proprietà del Comune.

Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

## **TITOLO 12° SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **Art. 75**

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante l'affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base ad atto amministrativo che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Il servizio di illuminazione votiva viene erogato secondo le prescrizioni stabilite dalle specifiche norme di cui all'allegato "B" al presente regolamento.

## **TITOLO 13° SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO**

### **Art. 76**

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal Cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XXI del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO 14° NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 77**

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

### **Art. 78**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 79**

In caso di tumulazione definitiva di salme provvisoriamente tumulate nel cimitero, le somme dovute per l'estumulazione e la successiva tumulazione nei nuovi loculi concessi si intendono già sostenute se regolarmente corrisposte all'atto della tumulazione provvisoria sulla base delle tariffe vigenti, con esclusione in ogni caso dei diritti sanitari.

Qualora l'estumulazione della salma non sia richiesta dall'avente titolo ovvero dal concessionario del loculo provvisoriamente concesso entro 60 giorni dalla data dell'apposita comunicazione da parte del Comune la tumulazione provvisoria si intende resa definitiva.

Entro lo stesso termine di giorni 60 l'avente titolo dovrà inoltrare domanda di concessione di nuovo loculo; l'eventuale ritardo comporta la decadenza dal beneficio della riduzione delle spese di cui al primo comma del presente articolo.

**Art. 80**

Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quello previsto dallo art. 51 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate e possono essere revocate quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, salvi i casi di estinzione di cui agli artt. 66 e segg.

## **ALLEGATO "A"**

### **NORME PER L'APPOSIZIONE DI LAPIDI E DEI CIPPI FUNEBRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN ATTUAZIONE AGLI ARTT. 58 E 74 DEL REGOLAMENTO**

#### **Norme di carattere generale**

La collocazione della lapide nuda deve avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di stipulazione del contratto di concessione del loculo ed in ogni caso essa deve essere completata e ricollocata entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di utilizzo della sepoltura.

La collocazione di lapidi funebri o cippi nei campi di inumazione è consentita non prima dei 6 (sei) mesi successivi alla data di inumazione al fine di garantire l'assestamento del terreno.

L'installazione di lapidi funerarie presso il Cimitero Comunale è regolamentata dall'art. 58 e 74 del Regolamento stesso; esse devono necessariamente indicare nome e cognome della salma. Non è ammesso l'utilizzo, per le epigrafi della stessa lapide o cippo, di caratteri diversi tra di loro sia per colore sia per tipo di scrittura.

Tutti gli accessori (portafiori e portalampada) dovranno essere ancorati alla lapide meccanicamente ed avere un oggetto massimo, rispetto al piano della lapide, pari a 10 cm.

Per i portalampada sono ammesse fiamme in vetro o cristallo con forme strettamente attinenti alla fiamma e che non presentino punte acuminata e, comunque, la lampadina in uso del portalampada potrà essere solo quella fornita dal servizio di luce votiva. Non sono ammesse luci colorate.

Il controllo per l'esatta applicazione delle norme contenute nel presente allegato è effettuato dagli operatori cimiteriali ai quali spetta anche, previa segnalazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale ed al concessionario del loculo o fossa, di ritirare tutte le lapidi ed oggetti vari, che siano stati posti in opera abusivamente o che non corrispondano ai requisiti richiesti.

## **Norme di carattere specifico**

### **Installazione presso i campi di inumazione**

Il lapidone di base dovrà avere le seguenti dimensioni:

lunghezza mt. 1.50;

larghezza mt. 0.60

altezza massima mt. 0.15

Esso dovrà essere posto in opera con adeguato sistema che ne garantisca la stabilità nel tempo. L'eventuale rifascio esterno dovrà essere dello stesso materiale e della larghezza di cm 10, in questo caso il lapidone dovrà essere posto in opera su pedana perimetrale di cemento.

Il cippo di testata dovrà avere larghezza massima pari a quella del lapidone di base ed altezza massima di mt. 1.00.

Sul lapidone di base dovrà essere realizzata un'apertura di qualsiasi forma avente dimensione minima equivalente ad un'area di cm 30x20.

Nell'angolo destro in basso (ai piedi della salma) dovrà essere indicato il numero della fossa corrispondente utilizzando gli stessi caratteri dell'epigrafe sul cippo.

Sono ammessi cippi in pietra naturale o gesso, oltre che croci o recinti in ferro battuto, legno trattato o materiali idonei resistenti nel tempo e stabilmente ancorati al terreno, a condizione che le dimensioni massime non eccedano quelle indicate per i cippi marmorei con la sola esclusione di quelli in pietra naturale o gesso la cui larghezza di base potrà essere pari a 70 cm.

## **Installazione presso i campi di tumulazione Prospetto Principale, Portici e Sotterranei Nord Est e Sud Est, F e G e Ampliamenti con lapidi in marmo bianco.**

Le lapidi debbono essere in marmo bianco fermate, nella struttura del loculo, con borchie in metallo liscio nei quattro angoli.

Le lapidi, all'atto della lavorazione, dovranno essere stuccate e lucidate. Nel caso in cui vi fosse la necessità di sostituire la lapide essa dovrà essere della stessa cromia di quelle già installate.

Sul lato sinistro in alto della lapide deve essere riportato il numero corrispondente al loculo.

Le foto dei defunti devono essere in forma ovale o rettangolare non superiori alle dimensioni di cm. 13x18 con o senza cornice.

Il portafiori ed un porta lampada per lapide, devono essere in marmo bianco, le relative dimensioni non possono superare la larghezza e l'altezza di 25 cm.

Le epigrafi sulla lapide possono essere incise o con caratteri applicati.

Sulla lapide possono essere effettuate incisioni in bassorilievo le quali però devono essere senza bordi o cornici.

E' concessa l'installazione di accessori quali crocefissi, immagini religiose, targhe incise, rami, fiori o tralci, senza cornice o bordi delle dimensioni massime di cm. 40, con esclusione di qualsiasi mensola.

Tutti i materiali applicati e le colorazioni utilizzate dovranno essere tra di loro e con la lapide cromaticamente compatibili. E' vietato utilizzare materiali e colorazioni facilmente deperibili.

I bordi dei loculi non dovranno in nessun caso essere manomessi o coperti da accessori e non sono ammesse mensole che coprano parti comuni in grado di collegare loculi della stessa fila.

Per le lapidi dei loculi trasversali valgono le norme sopra riportate ad eccezione delle dimensioni degli accessori che saranno in proporzione alle dimensioni delle lapidi.

Per le lapidi degli ossari e degli angioletti oltre al rispetto delle norme sopra citate (con oggetti e accessori in proporzione alle dimensioni della lapide) sono consentite anche installazioni del portafiori o del portalampana in acciaio inox o in metallo verniciato bianco, oltre che di accessori in plastica.

Per le lapidi delle tombe di famiglia dovrà essere presentato apposito progetto di sistemazione il quale sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **Installazione presso i campi di tumulazione H e L e Ampliamenti con lapidi in travertino.**

Le lapidi devono essere in travertino e, ad eccezione di quelle dei loculi trasversali, sono ancorate alla struttura del loculo con borchie di tipo troncoconiche in bronzo ai quattro angoli.

Le lapidi, all'atto della lavorazione, dovranno essere stuccate e lucidate. Nel caso in cui vi fosse la necessità di sostituire la lapide essa dovrà essere della stessa cromia di quelle già installate.

Sul lato sinistro in alto della lapide deve essere riportato il numero corrispondente al loculo.

Le foto dei defunti devono essere in forma ovale o rettangolare non superiori alle dimensioni di cm. 13x18, la eventuale cornice dovrà essere in bronzo della stessa cromia e patinatura delle borchie esistenti, o in travertino o altro materiale idoneo non deperibile di color travertino della stessa cromia della lapide.

Il portafiori e un portalampada per lapide devono essere in marmo travertino, della stessa cromia della lapide, le relative dimensioni non possono superare la larghezza e l'altezza di 25 cm.

Le epigrafi sulla lapide possono essere con caratteri applicati in bronzo o incise, in entrambe i casi della stessa cromia delle borchie esistenti.

Sulla lapide possono essere effettuate incisioni in bassorilievo le quali devono però essere senza bordi o cornici.

E' concessa l'installazione di accessori quali crocefissi, immagini religiose, targhe incise, rami fiori o tralci, senza cornice o bordi delle dimensioni massime di cm. 40 con esclusione di qualsiasi mensola.

Tutti i materiali applicati e le colorazioni utilizzate devono essere tra di loro, con la lapide e le borchie cromaticamente compatibili. E' vietato utilizzare materiali e colorazioni facilmente deperibili.

I bordi, delle lapidi, per una profondità di 5 cm. non dovranno in nessun caso essere manomessi o coperti da accessori e non sono ammesse mensole che coprano parti comuni in grado di collegare loculi attigui.

Per le lapidi dei loculi trasversali valgono le norme sopra riportate ad eccezione delle dimensioni degli accessori che saranno in proporzione alla dimensione delle lapidi.

Per le lapidi degli ossari, oltre al rispetto delle norme sopra citate (con oggetti e accessori in proporzione alla dimensione della lapide) sono consentite anche installazioni del portafiori e del portalampada in bronzo oltre che di accessori in plastica.

Per le lapidi delle tombe di famiglia dovrà essere presentato apposito progetto di sistemazione il quale sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso il piano di calpestio della stessa dovrà essere allo stesso livello della pavimentazione del portico ed il cancellino di accesso dovrà essere interamente apribile o asportabile.

## **ALLEGATO “B”**

**NORME PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 75 DEL REGOLAMENTO.**

Il servizio di illuminazione votiva è gestito dal Comune o mediante l'affidamento in gestione.

La domanda di attivazione della luce votiva deve pervenire all'ufficio amministrativo del Gestore; il Gestore si impegna a provvedere alla attivazione del servizio entro i successivi 30 giorni.

E' a cura dell'utente la sollecita segnalazione di qualsiasi modifica del proprio recapito.

L'abbonamento decorre dalla data di presentazione della richiesta. Si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte dell'abbonato.

L'importo dovrà essere pagato secondo le modalità comunicate a cura del Gestore entro la data di scadenza riportata. La trasmissione dell'importo dovuto potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, il pagamento sarà richiesto in forma anticipata.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, previo sollecito ed assegnazione di un nuovo termine perentorio di 30 giorni, verrà sospesa, senza altro preavviso, l'erogazione del servizio senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e si potrà procedere al recupero coattivo del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento di eventuali canoni arretrati e della tariffa di attivazione.

Nessun indennizzo è dovuto per mancato recapito del bollettino causato dalla mancata comunicazione di variazione del recapito da parte dell'utente o da mancata consegna da parte del fornitore dei servizi postali.

E' vietato agli utenti modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

Le lampade utilizzabili sono unicamente quelle fornite da gestore.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Gestore.

L'illuminazione sarà fornita tutti i giorni per 24 ore su 24. Il Gestore non è responsabile dei guasti, furti o danneggiamenti che si dovessero verificare ad opera di terzi sugli impianti di luce votiva.

Il gestore non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete o per disposizioni di limitazione dei consumi di carattere generale; pertanto non sono ammissibili eventuali richieste di rimborso o sospensione del pagamento.

E' a cura dell'utente la segnalazione delle lampade fulminate.

Ogni eventuale reclamo deve essere segnalato al Gestore che provvederà a fornire risposta.